

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

60° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1986

**Presidenza del Presidente FRANZA
indi del Vice Presidente GIUST**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico» (949-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE: GIUST (DC) Pag. 4
FALLUCCHI (DC) 4
GENOVESE (DC), relatore alla Commissione ... 4

«Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma» (1845), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE: FRANZA (PSDI) 1, 2, 3
BUTINI (DC) 2, 3
FALLUCCHI (DC) 2
ORIANA (DC), relatore alla Commissione 2

«Modifica del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, sul recluta-

mento dei carabinieri» (1886), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE: GIUST (PSDI), relatore alla Commissione Pag. 3
FALLUCCHI (DC) 3

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

Presidenza del Presidente FRANZA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma» (1845), approvato dalla Camera dei deputati;

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma», già approvato dalla Camera dei deputati.

4^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (25 settembre 1986)

Prego il senatore Oriana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORIANA, relatore alla Commissione. La legge 22 dicembre 1980, n. 814, prevedeva la possibilità di concedere alle associazioni d'arma un contributo da contenere entro un massimo di 300 milioni. Sembra evidente che l'importo di tale somma non è più adeguato a dare a tali associazioni quel minimo di aiuto necessario allo svolgimento delle loro benemerite attività, aiuto che era stato ritenuto doveroso nel 1980.

È pur vero che ogni associazione d'arma ha aumentato negli ultimi anni le quote d'iscrizione corrisposte dai soci e ha cercato di avere qualche contributo privato dagli affiliati e da altri enti; ma tali contributi (le quote d'iscrizione sono dell'ordine di 10.000 lire all'anno) concorrono in misura limitata alle necessità delle associazioni e non possono essere prospettati altri aumenti visto che la maggior parte dei soci ha scarse capacità economiche.

Il disegno di legge è volto ad aumentare, a partire dal 1986, il tetto delle sovvenzioni fino a 900 milioni; misura che renderebbe più consistente il contributo a favore delle associazioni in questione.

Ricordo che le associazioni interessate sono circa diciotto e sono tutte associazioni d'arma: non c'entrano le associazioni combattentistiche. Inoltre l'articolo 2 indica come far fronte all'onere finanziario senza ulteriore aggravio nel bilancio triennale 1986-1988.

Alla Camera c'era stato un primo esame di questo disegno di legge che aveva visto una certa opposizione, perchè non era stato ben indicato il modo in cui finanziare il provvedimento. Dopo di che c'è stata una sosta e sono stati trovati i capitoli per finanziarlo e quindi il disegno di legge è stato approvato senza ostacoli.

BUTINI. In pratica, se il limite massimo è di 900 milioni, a ciascuna associazione ne spetterebbero 50.

ORIANA, relatore alla Commissione. Il Ministero però ha la facoltà di non stabilire

una divisione matematica, ma di verificare la natura delle varie associazioni; ad esempio, quella del fante è certamente più grande di quella dei marinai d'Italia. Allo stesso tempo agli alpini da sempre viene corrisposto di meno, perchè questi trovano i fondi un po' dovunque.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Oriana per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

FALLUCCHI. Ho seguito con attenzione quanto detto dal relatore e quindi, considerata l'esiguità della somma assegnata dalla legge del 1980, mi pare opportuno questo aumento fino a 900 milioni a favore delle associazioni d'arma.

Però, lo stesso relatore nella parte finale del suo intervento mi ha fatto nascere delle perplessità circa la distribuzione di queste somme. Pertanto mi limito a dare il parere favorevole del mio Gruppo al disegno di legge, ma anche a raccomandare al rappresentante del Governo di fornire - se possibile - successivamente un modello relativo alla ripartizione dalle somme e ai criteri in base ai quali tali fondi sono distribuiti, in modo da poterci rendere conto di come avvengono le ripartizioni e da evitare che vi siano associazioni d'arma penalizzate che poi ricorrono ad aspetti promozionali per far fronte alle loro necessità economiche.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il limite massimo di lire 300 milioni entro il quale, per ciascun anno finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 914, è elevato a lire 900

4^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (25 settembre 1986)

milioni a partire dall'esercizio finanziario 1986.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annui per il triennio 1986-1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per «Vestiaro ufficiali e sottufficiali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione finale.

BUTINI. Dichiaro il mio voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Modifica del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, sul reclutamento dei carabinieri» (1886), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, sul reclutamento dei carabinieri», già approvato dalla Camera dei deputati.

In qualità di relatore riferirò personalmente sul disegno di legge in esame.

Il provvedimento modifica uno dei requisiti richiesti per l'arruolamento volontario nel-

l'Arma dei carabinieri, prevedendo che debba possedersi il diploma di licenza della scuola dell'obbligo anzichè quello della licenza elementare.

L'elevazione del titolo di studio, peraltro già disposta per l'assunzione di agenti della polizia di Stato, appare ovviamente conseguenziale alle mutate condizioni generali, sociali e culturali della popolazione, anche in conformità alla disciplina vigente in materia di scuola dell'obbligo.

Chiedo pertanto di votare a favore del disegno di legge. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. La lettera c) dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, è sostituita dalla seguente:

«c) possedere il diploma di licenza della scuola dell'obbligo;».

FALLUCCHI. Signor Presidente, mi pare che la modifica di cui parliamo sia ovvia, se la poniamo in relazione all'aumento dell'obbligo scolastico richiesto negli ultimi tempi dai cittadini. Ciò si pone, in prospettiva, in relazione anche ad una qualificazione migliore dell'attività scolastica.

Pertanto, annuncio il mio voto favorevole al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

**Presidenza
del Vice Presidente GIUST**

«Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito,

4^a COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (25 settembre 1986)

della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico» (949-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 1^a Commissione permanente, che ha espresso il parere sul disegno di legge, non ha sollevato alcuna eccezione.

Ricordo ai colleghi che il provvedimento in esame è stato approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 24 febbraio di quest'anno; esso è stato poi approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati, che ha apportato una sola modifica, ossia la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 4.

Personalmente nutro qualche perplessità, ma penso che questa sola modifica non possa indurci a rinviare ulteriormente il provvedimento ai colleghi deputati.

Prego il senatore Genovese di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

GENOVESE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, come già ho avuto modo di dire in altra occasione, il provvedimento in esame è di natura essenzialmente tecnica, in quanto si propone di adeguare i servizi amministrativi al nuovo assetto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

La Commissione difesa della Camera dei deputati ha ritenuto opportuno, con una decisione a mio avviso molto opinabile, sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 4 del provvedimento, adducendo che il Governo ha voluto surrettiziamente aumentare l'organico

della categoria. A mio parere, il mantenimento dell'ultimo capoverso dell'articolo 4 non potrebbe dar luogo a promozioni indiscriminate in quanto il numero dei sottotenenti rimane quello previsto dalla relativa tabella.

Ciò nonostante, al fine di portare ordine nella materia e per adeguare la dizione al citato decreto del Presidente della Repubblica, chiedo che la Commissione approvi il disegno di legge nel testo che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALLUCCHI. Signor Presidente, desidero ricordare che già a suo tempo il provvedimento in esame ha avuto un *iter* difficile. Il motivo di fondo per cui è stato emanato è quello di consentire le promozioni. Tuttavia è necessario aver svolto a tal fine un incarico specifico in un determinato periodo o aver ottenuto un'attribuzione specifica. Con il provvedimento in esame si è allargato il concetto di valutazione necessario ai fini della promozione, rispetto alla vecchia normativa. Infatti i sottotenenti, qualunque siano stati la loro assegnazione o il loro incarico, possono essere promossi anche in base all'anzianità.

Sulla base di queste considerazioni, condivido la motivazione della Camera dei deputati per la quale è stato soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 4; peraltro non viene modificato l'organico né dei tenenti né dei sottotenenti. In tal modo viene ribadito che almeno per i sottotenenti esiste l'obbligo di un periodo minimo di comando di dodici mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame della modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati con la soppressione dell'ultimo capoverso.

Art. 4.

Nella colonna 3 del quadro X «Ruolo amministrazione» della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole «3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989»;

in corrispondenza del grado di capitano, le parole «3 anni in una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni in una direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea o incarico equipollente»;

in corrispondenza del grado di tenente, le parole «4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni quale gestore di cassa di un

servizio amministrativo di ente o di distacco»:

Do lettura del capoverso soppresso dalla Camera dei deputati:

«in corrispondenza del grado di sottotenente, sono soppresse le parole: "12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto"».

Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 4 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO